

Spett. le
CONSOB
Divisione Intermediari
Via Broletto, 7
20121 - Milano

Milano, 15 settembre 2009

Procedura di consultazione pubblica in merito a nuovi obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati, obblighi compendati nella bozza di “Manuale Operativo”.

Anasf intende partecipare alla consultazione pubblica indetta da Consob in merito a nuovi obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati, obblighi compendati nella bozza di “*Manuale Operativo*”.

Consob sottolinea come i nuovi obblighi informativi sostituiranno integralmente quelli di cui alla delibera Consob n. 14015 del 1° aprile 2003, attualmente in vigore, e ciò quale necessaria conseguenza dell’applicazione della disciplina sopravvenuta contenuta nella “Legge sul risparmio” e nella normativa di recepimento della MiFID.

Consob nel riassumere quali siano i principali nuovi obblighi introdotti segnala come sul piano soggettivo vi sia un’estensione dei soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni periodiche e come sul piano oggettivo si sia agito in vista di una semplificazione degli adempimenti periodici a carico dei soggetti vigilati.

Ne consegue che tra gli obblighi introdotti ex novo assumano rilevanza centrale i nuovi obblighi di comunicazione posti a carico degli intermediari con riferimento all’attività dei promotori finanziari: evidenzia Consob come le novità principali riguardino allora la previsione di una comunicazione (ad evento) di informazioni dettagliate sui provvedimenti assunti dagli intermediari nei confronti dei propri promotori finanziari, nonché l’invio su

base semestrale di dati strutturati relativi all'operatività dei principali promotori finanziari.

Anasf rileva come, peraltro, già la delibera Consob n. 14015 del 1° aprile 2003 prevedesse a carico degli intermediari obblighi di comunicazione aventi ad oggetto “*i provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari*” in particolare onerandoli di comunicare “*i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari*” (si vedano art. 2, lett. p; art. 3 lett. n etc.).

**** *

Si aggiunge, come necessaria premessa alle osservazioni di seguito formulate, che Anasf ha sempre posto quale proprio obiettivo prioritario la valorizzazione della professionalità e della correttezza dell'operato dei promotori finanziari, ad esempio predisponendo un rigoroso codice di autoregolamentazione di categoria.

Ciò premesso, Anasf osserva come le previsioni contenute nella bozza di Guida Operativa, in qualche caso non appaiono conseguenza necessaria della sopravvenuta disciplina contenuta nella “Legge sul risparmio” e nella normativa di recepimento della MiFID ed in particolare come l'acquisizione di taluni dati nominativi legati all'operatività di singoli promotori finanziari non sembri soddisfare direttamente obiettivi di monitoraggio sui fattori di rischio propri degli intermediari.

**** *

Così, in particolare, alla pag. 128 e ss. della *Guida Operativa*, viene indicato (sub allegato II.2) lo Schema di relazione della funzione di controllo di conformità di cui all'art. 16 del regolamento congiunto Consob – Banca d'Italia precisando che detta relazione dovrebbe tra le altre cose illustrare la situazione complessiva dei reclami ricevuti per iscritto dall'intermediario nel periodo di riferimento.

Anasf osserva che il richiamato art. 16 del regolamento congiunto Consob – Banca d'Italia si limita a stabilire che “*le relazioni riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti*”.

Ciò detto non si riscontra il fondamento normativo –che ha ad oggetto la situazione complessiva dei reclami- della richiesta di dati disaggregati e nominativi inerenti, tra i vari possibili destinatari dei reclami, ai soli “*primi dieci promotori per incidenza del numero di reclami sul numero di rapporti operativi ad essi riferibili*”.

Anasf contesta e si oppone alla previsione di un obbligo di comunicazione a carico dell’intermediario avente ad oggetto dati nominativi riguardanti singoli promotori finanziari destinatari di reclami e sottolinea l’irrelevanza, tanto più ove riferita al singolo soggetto, di dati disaggregati inerenti a situazioni nelle quali l’intermediario non abbia ancora necessariamente avviato procedure di controllo e di verifica della fondatezza del reclamo.

**** *

Anasf ritiene inoltre non direttamente riscontrabile il fondamento normativo della previsione di un obbligo di comunicazione avente ad oggetto l’individuazione nominativa dei cosiddetti principali promotori, ossia di quei promotori che registrino semestralmente il maggior rapporto di raccolta lorda rispetto a quello della rete complessiva nonché di una serie di dati inerenti alla loro attività (entità delle provvigioni percepite, numero di clienti in entrata ed in uscita, premi di produzione, numero di reclami).

Ammesso e non concesso che il rapporto tra la raccolta lorda del singolo promotore e quella dell’intera rete dei promotori costituisca di per sé un fattore di rischio, non si comprende a quali obiettivi risponda l’acquisizione da parte di Consob di dati nominativi inerenti ai “*principali promotori*” ed al rapporto che essi intrattengono con la mandante, apparendo sufficiente ed adeguato ad eventuali funzioni di monitoraggio del rischio, la sola disponibilità del dato numerico inerente al rapporto tra raccolta lorda dei principali promotori –nel numero stabilito in relazione all’ampiezza della rete- rispetto alla raccolta dell’intera rete.

Infine, le informazioni che gli intermediari dovrebbero fornire a Consob con riguardo all’attività svolta dai promotori finanziari, quando non ispirate alla *ratio* delle disposizioni richiamate, né supportate da un dato normativo specifico, potrebbero risultare lesive del diritto alla riservatezza del promotore finanziario stesso.

**** *

Confidando nell'attenta e costruttiva considerazione da parte di Consob in merito alle osservazioni svolte, Anasf porge i migliori saluti.



Elio Conti Nibali
Presidente Anasf